

Bundesstraengericht
Tribunal p6nal f6d6ral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2012.12

Sentenza del 25 aprile 2012

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo
Rezzonico

contro

A., difesa dall'avv. Lorenzo Fornara,

Oggetto

Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti, ripetuta infrazione alla legge federale sul
materiale bellico

Considerato che:

- con scritto del 14 novembre 2011, la qui imputata, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP (cl. 1 pag. 4.1.1);
- sempre per il tramite del suo legale, e con mente all'art. 358 cpv. 1 CPP, l'imputata ha in casu comunicato al pubblico ministero di ritenere di aver già ammesso i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico (cl. 1 pag. 4.1.1);
- ciò posto, in data 17 novembre 2011 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A. (cl. 1 pag. 4.1.3 seg.);
- il 29 febbraio 2012, il MPC ha comunicato all'imputata l'atto d'accusa ex art. 360 CPP, assegnandole un termine per determinarsi in merito (cl. 35 pag. 100.1 seg.);
- l'atto di accusa del 29 febbraio 2012 recita in particolare quanto segue (cl. 35 pag. 100.1 seg.):

***"Atto d'accusa (procedura abbreviata)
Artt. 360 e segg. CPP***

Nel procedimento penale aperto nei confronti di

<i>Imputata</i>	A.,
<i>Difesa</i>	<i>Avv. Lorenzo Fornara,</i>
<i>Conoscenze linguistiche della persona imputata</i>	<i>Italiano</i>
<i>Lingua del procedimento</i>	<i>Italiano</i>
<i>Composizione della corte</i>	<i>Per il Ministero pubblico della Confederazione sono date la competenza e la composizione di un giudice (art. 36 cpv. 1 LOAP in combinazione con l'art. 19 cpv. 2 CPP)</i>
<i>Detenzione</i>	<i>Detenzione preventiva dal 23 marzo 2010 al 14 aprile 2010</i>
<i>Fermo di polizia e arresto provvisorio (artt. 215, 217 e segg.,</i>	<i>Inizio dell'arresto: Bellinzona il 23 marzo 2010 alle ore 13h00 Scarcerazione: 14 aprile 2010</i>

220 e segg. CPP)

Carcerazione di sicurezza (art. 229 cpv. 1 CPP) No

Esecuzione anticipata della pena (art. 236 cpv. 1 CPP) No

Misure sostitutive (artt. 237 e segg. CPP) - Divieto di lasciare il territorio svizzero
- Obbligo di ottemperare ad ogni citazione che le sarà notificata presso il proprio difensore
- Divieto di rilasciare informazioni a terzi o di rilasciare atti a terzi relativi al presente procedimento

Reati - Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup
- Infrazione alla legge federale sul materiale bellico ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LMB

Accusatori privati (artt. 118 e segg. CPP) No

viene promossa l'accusa come segue:

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP)

1.1 Infrazione alla legge federale sul materiale bellico:

per avere,

in complicità con B., C., D. e E.,

tra gennaio 2008 e il 19 marzo 2010,

a Bellinzona, I-Arborio, I-Castelnuovo Scrivia, I-Gerenzano, I-Greggio, I-Mozzate, I-Fagnano Olona, I-Ponte Chiasso, I-Saronno e nel mendrisiotto,

in almeno 10 (dieci) occasioni, senza essere autorizzata e senza diritto,

aiutato B. a trasportare e a esportare in Italia da un minimo di 12 a un massimo di 17 armi da fuoco di diversa tipologia e calibro con relativo munizionamento, per un quantitativo non inferiore a 660 car-tucce,

e meglio

1.1.1 tra l'aprile 2009 e il 9 gennaio 2010,

*in almeno 5 (cinque) occasioni,
passando attraverso diversi valichi doganali autorizzati del mendrisiotto,
aiutato a trasportare ed a esportare dalla Svizzera verso l'Italia,
per essere consegnate a C.,
8 (otto) armi da fuoco di diverso calibro e tipologia,*

e meglio:

- tra l'aprile 2009 e il 26 ottobre 2009,
in un'impresicata località del mendrisiotto,
in tre occasioni,
tre armi da fuoco di diverso tipologia e calibro;*
- il 27 ottobre 2009,
attraverso il valico Doganale di Pizzamiglio a Vacallo,
una pistola, non meglio identificata, e 610 cartucce di diverso tipo e calibro,*
- il 9 gennaio 2010,
in un'impresicata località del mendrisiotto,
1 pistola mitragliatrice UZI con matricola 101932, 1 pistola mitragliatrice FRANCHI con matricola
abrasa, 1 pistola semiautomatica TOKAREV, cal. 7.65 con matricola 55575, 1 revolver LLAMA, ca-
libro .38 special con matricola 807959,*

1.1.2 il 13 febbraio 2010,

*attraverso il valico doganale autorizzato di Ligornetto, e a I-Fagnano Olona,
aiutato B. a trasportare ed esportare un fucile a pompa Winchester Defender 1300, calibro .12, n. di
matricola L2726078, con calcio modificato,
per essere consegnato a D.,*

1.1.3 il 16 marzo 2010,

*attraverso il valico doganale autorizzato di San Pietro di Stabio e a I-Greggio,
aiutato B. a trasportare ed a esportare una scatola di munizioni 9 mm, corrispondente ad almeno
50 pezzi,
per essere consegnate a E.,*

1.1.4 tra gennaio 2008 e il 19 marzo 2010,

*attraverso diversi valichi doganali autorizzati del mendrisiotto,
in almeno 3 (tre) occasioni,
aiutato B. a trasportare e a esportare in Italia 3-8 armi da fuoco di diversa tipologia e calibro,*

ossia:

- nel gennaio 2008, una pistola Walther cal. 7.65,*
- a fine 2008, una pistola Manurhin cal. 7.65,*
- il 19 marzo 2010, una pistola Walther cal. 7.65 munita di silenziatore,*

- ulteriori armi non identificate,

per essere consegnate a persone non meglio identificate.

1.2 Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti:

per avere,

1.2.1 in complicità con B., F., E., G.,

tra il 1° e il 19 agosto 2007,

a Giubiasco e I-Clivio,

senza essere autorizzata,

aiutato B. a trasportare ed esportare in Italia, utilizzando la vettura di famiglia VW Golf TI 1, 1 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, precedentemente importata dal Sud America in Svizzera da G., occultata in una valigia, sostanza stupefacente successivamente consegnata in territorio italiano, a I-Clivio, a E.,

sapendo o dovendo presumere, vista l'importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere in pericolo la salute di molte persone;

1.2.2 in complicità con B. e F.,

nel periodo dall'ottobre 2009 al 22 febbraio 2010,

a Bellinzona, Chiasso, Ponte Tresa (TI), I-Torino, I-Nichelino, I-Arborio, I-Montano-Lucino,

in più occasioni, senza essere autorizzata,

aiutato B. a trasportare ed esportare in Italia un quantitativo di marijuana complessivo compreso tra 33,5 kg e 35,5 kg,

sapendo o dovendo presumere, vista l'importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

nel corso del mese di ottobre 2009,

a Bellinzona, Chiasso, attraverso il valico doganale autorizzato di Chiasso Strada a Chiasso, e I-Torino,

aiutato B. a trasportare e esportare in Italia 10 kg di marijuana,

consegnati a F. in località I-Nichelino,

il 19 novembre 2009,

a Bellinzona e I-Nichelino, attraverso il valico doganale autorizzato di Chiasso Strada a Chiasso,

aiutato B. a trasportare ed esportare un quantitativo compreso tra 8 kg e 10 kg di marijuana,

consegnati a F. in località I-Nichelino,

il 3 febbraio 2010,

a Bellinzona e I-Nichelino, attraverso il valico doganale autorizzato di Ligornetto,

aiutato B. a trasportare ed esportare in Italia 5,5 kg di marijuana,

consegnati a F. in località I-Nichelino,

il 13 febbraio 2010

a Bellinzona, I-Arborio e attraverso il valico doganale autorizzato di Ligornetto,

aiutato B. a trasportare ed esportare in Italia un campione di prova del peso di qualche grammo di marijuana,

consegnato a F. in località I-Arborio,

il 22 febbraio 2010 e nei giorni seguenti,

a I-Montano Lucino, Ponte Tresa (TI), I-Torino e attraverso il valico doganale autorizzato della "Cantinetta" di Ligornetto,

ricevuto da F. a I-Montano Lucino, unitamente a B., la somma di EUR 32'500.-- per il finanziamento dell'acquisto in Svizzera di 10 kg di sostanza del tipo marijuana,

provveduto a trasportare e a importare in Svizzera tale somma, occultandola nei propri indumenti, attraverso il valico doganale autorizzato della "Cantinetta" di Ligornetto,

somma in seguito utilizzata da B. per effettuare un'operazione di cambio in franchi svizzeri non dichiarata, presso l'ufficio cambio H. SA di Ponte Tresa (TI),

aiutato, in seguito, B. a trasportare ed esportare in Italia 10 kg di marijuana, precedentemente acquistati dallo stesso a Wädenswil, con la somma di denaro precedentemente citata,

consegnati a F. a I-Torino.

2. Pretese civili (art. 360 cpv.1 lett. f CPP in combinazione con l'art. 326 cpv. 1 lett. a CPP)

Nessuna.

3. Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b CPP)

[omissis]

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)

[omissis]

5. Spese d'istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP)

Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 18'329.10 (allegato 1 e 2 al presente atto d'accusa).

6. Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e CPP)

No.

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)

7.1 A., è colpevole di complicità in:

- ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico,
fatti avvenuti in diverse località del Canton Ticino ed in Italia tra il mese di gennaio 2008 e il 19 marzo 2010,
reato previsto all'art. 33 cpv. 1 lett. a LMB;
- ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,
fatti avvenuti in diverse località del Canton Ticino ed in Italia tra il 1° agosto 2007 e il 22 febbraio 2010,
reato previsto all'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup.

7.2 A. è condannata a una pena detentiva di 2 (due) anni (artt. 40 e segg. CP). L'esecuzione della pena detentiva di due anni è sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

7.3 A. è condannata al pagamento delle spese processuali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest'ultima sarà fissata dal Tribunale adito.

[omissis]"

- in data 1° marzo 2012, A. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa del 29 febbraio 2012 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso" (cl. 35 pag. 100.17);
- l'atto d'accusa datato 29 febbraio 2012 essendo stato accettato dall'imputata, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, con scritto 21 marzo 2012 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione monocratica (cl. 35 pag. 100.15 seg.);
- il 23 marzo 2012 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione (cl. 35 pag. 100.1 seg., 15 seg.);
- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell'art. 358 cpv. 2 CPP;

- l'atto di accusa rispecchia i requisiti dell'art. 360 cpv. 1 CPP;
- in data 11 aprile 2012 il presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione monocratica (cl. 35 pag. 160.1 seg.);
- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposta l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale elvetico (cl. 35 pag. 251.1 seg., pag. 820.1 seg.);
- in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;
- come disposto nell'art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna istruttoria dibattimentale;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnata-mente nell'ottica dell'economia procedurale;
- interrogata nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputata ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP;
- anche in occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa dell'imputata hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;
- in occasione del pubblico dibattimento, le parti hanno accettato di modificare la proposta di dispositivo di cui all'atto d'accusa, eliminando in particolare i riferi-menti ai fatti, e meglio nel senso proposto dal Giudice unico e riportato nel dispo-sitivo alla presente sentenza;
- con riferimento all'adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata a norma degli art. 47 e segg. nonché art. 42 CP;
- le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP);
- in casu, le sanzioni proposte con l'atto di accusa in parola sono adeguate;
- come evidenziato supra, le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di cui a-gli art. 358 e segg. CPP;

- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell'atto d'accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP);
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP);
- che, nel caso in esame, le spese elencate nell'atto di accusa paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF;
- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in fr. 500.- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF);
- in occasione del pubblico dibattimento, all'imputata è stato rammentato che, tramite l'accettazione dell'atto d'accusa, ella rinuncia sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all'interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l'atto di accusa ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 CPP, con le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti.

Il Giudice unico pronuncia:

1. A. è riconosciuta colpevole di complicità in:
 - 1.1 ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico (combinati art. 33 cpv. 1 lett. a LMB nonché art. 25 CP);
 - 1.2 ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (combinati art. 19 cpv. 1 e 2 LStup nonché art. 25 CP);
2. A. è condannata alla pena detentiva di due anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto di 23 giorni (art. 40 e seg. CP). L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di due anni (art. 42 e segg. CP).
3. A. è condannata al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 18'829.10.

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
- Avv. Lorenzo Fornara, (per sé e per A.)

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.